

Conf
com



Confcommercio

*SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA
DIRETTIVA (UE) 2024/2831 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2024, RELATIVA AL MIGLIORAMENTO
DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NEL LAVORO MEDIANTE
PIATTAFORME DIGITALI
(AG 433)*

CAMERA DEI DEPUTATI

*XI Commissione
(Lavoro pubblico e privato)*

Roma, 16 settembre 2026

1. PREMESSA

Confcommercio ringrazia per l'invito a rappresentare le proprie osservazioni sullo schema di Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2024/2831 (Atto del Governo n. 433). Si condivide pienamente l'impianto della Direttiva, inteso a promuovere la trasparenza algoritmica, l'impostazione antropocentrica e la leale concorrenza.

Tuttavia, il testo presenta profili di incertezza applicativa e pertanto suddividiamo le nostre proposte nelle seguenti **aree tematiche**:

- ✓ *Perimetro applicativo e tutela del Lavoro Autonomo e delle Professioni Regolamentate;*
- ✓ *Qualificazione contrattuale, Presunzione Legale e ruolo dell'Autonomia Collettiva;*
- ✓ *Trasparenza algoritmica, Privacy e coordinamento con le tutele statutarie;*
- ✓ *Salute e sicurezza sul lavoro, Gestione delle emergenze e Regime sanzionatorio.*

2. PERIMETRO APPLICATIVO E TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO E DELLE PROFESSIONI

A. Integrazione del Considerando 20 della Direttiva e tutela dei servizi accessori

È indispensabile recepire con chiarezza il principio di derivazione europea secondo cui le realtà in cui l'organizzazione del lavoro costituisce un elemento secondario o accessorio restano estranee alla nozione di "piattaforma di lavoro digitale". Le piattaforme che non organizzano il lavoro svolto dagli individui, ma che forniscono semplicemente i mezzi con cui i prestatori di servizi possono raggiungere l'utente finale, senza ulteriore coinvolgimento della piattaforma, ad esempio pubblicando offerte o richieste di servizi o aggregando e mostrando i prestatori di servizi disponibili in un'area specifica, non dovrebbero essere considerate piattaforme di lavoro digitali.

- **Servizi Tradizionali e Trasporto Non di Linea:** riconfermare l'esclusione della vendita diretta a domicilio e del Trasporto Pubblico Non di Linea (Taxi/NCC ex L. 21/1992), trattandosi di settori regolamentati a direzione prevalentemente umana.
- **Servizi Linguistici e Digitali:** distinguere i meri software gestionali ed operativi (es. *Translation Management System* - TMS, portali per lo scambio file o fatturazione) dalle vere piattaforme che esercitano un *matching* o una valutazione automatizzata delle prestazioni.

B. Sezione Speciale: Professioni Intellettuali, Regolamentate e Sanità Digitale

Nelle professioni per le quali è prevista l'iscrizione ad Albi (es. psicologia *online*, telemedicina) o disciplinate ai sensi della Legge 4/2013 (es. traduttori, interpreti, professionisti della sicurezza), occorre distinguere l'organizzazione del *servizio* dall'organizzazione del *lavoro*.

- **Inscindibilità degli obblighi sanitari e deontologici:** la presenza di linee guida cliniche, la definizione di criteri di presa in carico del paziente, le attività di abbinamento (*matching*) e i presidi di continuità assistenziale non costituiscono indici di subordinazione o di controllo sul lavoratore, ma adempimenti normativi imposti a tutela dell'utente/paziente.

- **Salvaguardia del Lavoro Autonomo Genuino:** chiarire che le attività di coordinamento tecnico/deontologico non violano la certezza del rapporto di lavoro autonomo. Si chiede di coordinare espressamente il decreto con l'art. 2, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 81/2015.
- **Ruolo delle Associazioni ex L. 4/2013:** confermare che tra i soggetti che possono ricevere specifico mandato per l'esercizio dei diritti di informazione e consultazione rientrino anche le Associazioni Professionali o le forme aggregative iscritte nell'elenco del MIMIT ex L. 4/2013.

3. QUALIFICAZIONE CONTRATTUALE, PRESUNZIONE E AUTONOMIA COLLETTIVA

A. Disinnesco del contenzioso mediante la Contrattazione Collettiva Leader

L'attuale formulazione dell'articolo 5 rischia di generare un gravoso contenzioso seriale. Si propone che la presunzione legale di subordinazione **non operi** qualora l'impresa applichi integralmente un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (come i contratti del sistema Confcommercio), idonei a garantire equilibrio normativo ed economico.

B. Revisione degli indici di subordinazione e Certificazione dei Contratti

- **Indici presuntivi (art. 5, comma 2):** espungere il termine generico "*organizzazione del lavoro*" per evitare sovrapposizioni con le collaborazioni etero-organizzate ex art. 2 D.Lgs. 81/2015. Specificare che le direttive datoriali debbano essere esclusivamente *vincolanti e specifiche*, non meramente strumentali all'erogazione del servizio.
- **Certificazione (art. 5, comma 4):** riservare la legittimazione ad adire le Commissioni di certificazione ex D.Lgs. 276/2003 esclusivamente alla piattaforma e al lavoratore interessato.

4. TRASPARENZA ALGORITMICA, PRIVACY E COORDINAMENTO STATUTARIO

A. Raccordo con l'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)

Risulta indispensabile introdurre una norma di coordinamento tra gli obblighi di informazione e consultazione di derivazione europea e la disciplina di cui all'art. 4 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Sarebbe inoltre opportuno chiarire che l'espletamento delle procedure d'informazione e consultazione (art. 13 A.G. n. 433), o la sottoscrizione di protocolli con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, **assorbe e sostituisce** gli adempimenti autorizzativi previsti dalla disciplina sui controlli a distanza.

B. Trasparenza sui parametri, *Quality Score* e Tutela dei Dati Biometrici

- **Ranking e penali indirette (art. 8, comma 2, lett. b), n.4):** garantire trasparenza sui parametri di *quality score* o *ranking* che determinano l'accesso agli incarichi. Inserire tra le misure pregiudizievoli la riduzione progressiva e ingiustificata degli incarichi.

- **Dati Biometrici (art. 6, comma 1, lett. f):** consentire il trattamento dei dati biometrici al solo fine di confrontarli con i dati della *medesima persona*, per verificare l'identità dell'operatore prima dell'accesso alla sessione ed evitare la cessione illegale degli account.
- **Output professionale nelle AI:** estendere la supervisione umana anche alla qualità dell'esito finale negli incarichi professionali complessi (es. traduzioni mediche/legali) per evitare errori causati da AI generative non supervisionate.

5. SALUTE E SICUREZZA, EMERGENZE E REGIME SANZIONATORIO

A. Integrazione nel Sistema Prevenzionistico Aziendale

- **Valutazione dei Rischi Algoritmici (art. 11):** i rischi da gestione algoritmica (stress lavoro-correlato, ritmi, saturazione) devono confluire organicamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) *ex art. 28 D.Lgs. 81/2008*, con il coinvolgimento attivo di RSPP, Medico Competente e RLS.
- **Principio di Proporzionalità:** L'estensione delle norme sulla sicurezza al lavoro autonomo non deve comportare l'automatica assimilazione degli autonomi ai dipendenti ai fini degli obblighi del datore di lavoro.

B. Riesame Umano e Gestione delle Sospensioni d'Emergenza

- **Deroga per frodi e sicurezza (art. 9, comma 7):** l'obbligo di decisione esclusivamente umana deve valere per le sole decisioni *definitive* (recesso o chiusura account). Deve essere consentita la **sospensione automatizzata breve (inferiore a 72 ore)** necessaria per bloccare frodi imminenti, furti d'identità o tutelare l'incolumità pubblica.

C. Regime Sanzionatorio e Compliance Unitaria

- **Tetto Sanzionatorio e Diffida (art. 21):** introdurre un limite massimo complessivo alle sanzioni per la medesima condotta.
- **Modello Unitario di Compliance (art. 20):** riconoscere che le valutazioni d'impatto effettuate ai sensi del GDPR (DPIA art. 35) o dell'AI Act (Reg. UE 2024/1689) assolvano gli obblighi equivalenti previsti dal presente decreto.

6. CONCLUSIONI

Confcommercio auspica che la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera possa accogliere le presenti proposte volte a:

1. valorizzare il ruolo della **Contrattazione Collettiva comparativamente più rappresentativa**, del dialogo sociale come previsto dall'art. 29 Direttiva (UE) 2024/2831 e delle Associazioni *ex L. 4/2013*;
2. salvaguardare le **professioni regolamentate e non regolamentate, quelle sanitarie e i servizi ad apporto professionale**, separando nettamente i doveri verso l'utente dall'etero-direzione del lavoro;

3. semplificare il quadro regolatorio giungendo a un vero **Testo Unico del Lavoro su Piattaforma** che abroghi le norme settoriali sovrapposte (art. 47-*bis* e ss. del d.lgs. 81/2015; d.l. 62/2026; art. 2 del d.lgs. 81/2015).